

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 1623/98 DEL CONSIGLIO

del 20 luglio 1998

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1998/1999, le maggiorazioni mensili del prezzo di intervento dei cereali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 3, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1766/92, per la campagna di commercializzazione 1998/1999 le maggiorazioni mensili da applicare al prezzo di intervento valido per il primo mese della campagna, sono le seguenti:

vista la proposta della Commissione⁽²⁾,

visto il parere del Parlamento europeo⁽³⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽⁴⁾,

considerando che, nel determinare il numero e l'importo delle maggiorazioni mensili, nonché il primo mese di applicazione delle stesse, è opportuno tener conto delle spese di magazzino e di finanziamento del magazzino dei cereali nella Comunità e della necessità di smaltire le giacenze di cereali secondo il fabbisogno del mercato;

considerando che, nel quadro della riforma della politica agricola comune, è stata prevista in particolare la fissazione di un prezzo di intervento unico per tutti i cereali; che tale prezzo è stato stabilito ad un livello molto ridotto, applicato per tappe; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle maggiorazioni mensili;

considerando che il prezzo di intervento del granturco e del sorgo applicabile nei mesi di luglio, agosto e settembre corrisponde a quello del mese di maggio della campagna precedente, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1766/92,

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 (GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37).

⁽²⁾ GU C 87 del 23. 3. 1998, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 210 del 6. 7. 1998.

⁽⁴⁾ GU C 214 del 10. 7. 1998.

(in ecu per tonnellata)

		Maggiorazioni mensili da applicare al prezzo di intervento
Luglio	1998	—
Agosto	1998	—
Settembre	1998	—
Ottobre	1998	—
Novembre	1998	1,0
Dicembre	1998	2,0
Gennaio	1999	3,0
Febbraio	1999	4,0
Marzo	1999	5,0
Aprile	1999	6,0
Maggio	1999	7,0
Giugno	1999	7,0

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1998/1999.